

## Caso Englaro (23 ottobre 2008)

### Cassazione: su Eluana due condizioni e dieci dubbi

di Viviana Daloi e Francesca Lozito

*In attesa che il Parlamento faccia la sua parte, sarà la Corte di Cassazione, l'11 novembre, a pronunciare la parola decisiva sulla vicenda di Eluana. Proprio come il 16 ottobre di un anno fa, quando con una sentenza a sorpresa stabilì – spianando la strada al via libera della Corte d'Appello di Milano al distacco del sondino – che due presupposti fossero indispensabili per autorizzare l'interruzione di idratazione e alimentazione artificiali: la condizione irreversibile dello stato vegetativo (accertata in base a un rigoroso apprezzamento clinico) e che tale istanza sia realmente espressiva (in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti) della voce del paziente. Secondo il ricorso presentato dalla Procura generale di Milano alla Suprema Corte, e su cui quest'ultima è ora chiamata a decidere, quelle due condizioni non sarebbero state dimostrate in maniera adeguata. In dieci punti, vi spieghiamo altrettanti perché.*

#### **IRREVERSIBILITÀ DELLO STATO VEGETATIVO**

##### **1. Un termine «superato»**

Secondo quanto è stato stabilito dalla conferenza di Londra del 1996, quando neurologi e ricercatori di tutto il mondo si confrontarono sullo stato vegetativo, termini come "irreversibile" o "permanente" sono superati. Oggi oltre il 50% dei pazienti in stato vegetativo post-traumatico riacquistano, anche dopo anni, un margine, seppur minimo, di coscienza e diventano pazienti in stato di «minima coscienza».

##### **2. Il livello di coscienza**

«Gli studi più aggiornati dimostrano come in alcuni pazienti in stato vegetativo permanente sia possibile ottenere risposte che danno conto di una residua possibilità, spesso elementare, di percepire impulsi dall'ambiente con correlata analisi e discriminazione delle informazioni». Così recita il ricorso con cui la Procura di Milano si è opposta alla sentenza della Corte d'Appello su Eluana, riferendosi esplicitamente alle ricerche condotte a Cambridge da Adrian Owen. Lo studioso, grazie a un "adattamento" inedito della risonanza magnetica allo studio dei pazienti in stato vegetativo, ha dimostrato come questi ultimi siano in grado di rispondere a stimoli esterni (come la richiesta di immaginare un percorso nella propria stanza), e dunque possiedano un livello residuale di coscienza. Su Eluana questi studi non sono mai stati condotti: è dunque impossibile decretare l'irreversibilità del suo stato vegetativo.

##### **3. Gli strumenti**

Gli studi sui pazienti in stato vegetativo hanno portato negli ultimi anni al perfezionamento di molti strumenti clinici, oggi in continua evoluzione. In Italia il professor Giuliano Dolce a Crotone lavora sulle sollecitazioni della figura materna o della musica tramite modelli informatici come le reti neurali o il «machine learning», mentre il professor Roberto Piperno a Bologna conduce indagini sulle reazioni dei pazienti alla stimolazione dei linguaggi teatrali tramite la videopoligrafia. Queste tecniche permettono di trattare lo stato vegetativo in maniera differente anche solo rispetto a quattro o cinque anni fa: la scienza è in evoluzione, quello che sembrava irreversibile allora oggi non lo è più. E domani, forse, sarà anche curabile.

##### **4. I risvegli**

Nel mondo sono decine i pazienti in stato vegetativo da anni, come Eluana, che improvvisamente – e per ragioni ancora incomprensibili alla scienza – si sono anche solo parzialmente risvegliati. È il caso dell'americano Terri Wallis, che dopo 19 anni in questa condizione a seguito di un grave incidente, una mattina si è "svegliato". Oggi Terri sa contare e parla, anche se non ha riacquisito la capacità di memorizzare. Le sue condizioni erano state definite "irreversibili".

##### **5. Le condizioni di Eluana**

Lo scorso 11 novembre Eluana ha rischiato di morire in seguito a una grave emorragia legata al suo ciclo mestruale, che da qualche mese sarebbe ripreso. Nelle condizioni cliniche della donna è subentrato, allora, un cambiamento: che – come è stato sottolineato da alcune associazioni specifiche per lo studio e la cura dei pazienti in stato vegetativo – è incompatibile con uno stato di "irreversibilità" clinica. Anche di questo dovrà tener conto la Cassazione.

#### **VOLONTÀ ESPLICITE**

##### **1. Consenso «informato»**

La volontà di Eluana è stata ricostruita dalla Corte d'Appello di Milano in base alle affermazioni fatte dalla stessa ragazza, anni prima dell'incidente e riferite da altri, dinanzi ai casi di coma di un suo amico e di uno sciatore: in entrambe le occasioni Eluana avrebbe detto di preferire la morte a una vita così. Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Cassazione in occasione della recente sentenza su un testimone di Geova (che si era visto praticare – in stato di incoscienza – una trasfusione di sangue), il consenso a determinati trattamenti deve essere «attuale e informato»: deve essere cioè «un giudizio, non una pre-comprensione», come ha spiegato bene su Avvenire il giurista Alberto Gambino. Quando si è in salute, infatti, non è possibile immaginare come ci si comporterebbe davanti a una patologia, e per essere "informati" occorre che prima si verifichi l'evento, nel caso di Eluana l'incidente. In questo senso le dichiarazioni pregresse e i comportamenti della giovane (cioè tutte le motivazioni evocate dalla Corte d'Appello) non avrebbero alcuna rilevanza. Quel consenso non c'è, e giuridicamente non ci si può muovere.

##### **2. Per iscritto**

Secondo la stessa sentenza della Cassazione sul testimone di Geova, il dissenso ai trattamenti sanitari deve essere «oggetto di manifestazione espressa e inequivoca». Significa che la volontà di rifiutare determinati trattamenti dev'essere espressa in maniera inconfutabile, possibilmente scritta: Eluana non l'ha mai fatto.

##### **3. Le testimonianze**

Nella ricostruzione della presunta volontà di morire di Eluana, la Corte d'Appello di Milano ha tenuto conto delle

testimonianze di tre fra le sue amiche più care. Ma Laura Magistris, tra queste, ha contestato la ricostruzione della personalità e delle volontà di Eluana fatta dai giudici: «Personalmente – ha ricordato la compagna di classe di Eluana su Avvenire – non l'ho mai sentita fare discorsi di questo genere».

#### **4. «Cambio» di volontà?**

Se la volontà di Eluana fosse stata sempre quella di rifiutare le cure, «perché quel sondino le è stato attaccato?». La domanda è stata provocatoriamente sollevata su Avvenire dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli. Infatti, «quando la situazione d'intervento si è verificata, si deve presumere che sia stato legittimamente, cioè con un consenso iniziale. Come si può ritenere che ora, mentre Eluana è in stato vegetativo, ci possa essere una sottrattività a quel consenso?». Insomma, c'è stato un atto d'intervento legittimo, ma i cui risultati non sono stati quelli attesi e per i quali ora si manifesta una nuova e diversa volontà. Ma chi la manifesta? Non certo Eluana, che a causa delle sue condizioni non può darci indicazioni esplicite circa la sua volontà attuale.

#### **5. Il tutore**

Sempre nella recente sentenza sul testimone di Geova, la Cassazione afferma che la volontà possa essere espressa anche da un terzo rappresentante "ad acta": un soggetto terzo abilitato «a esprimere la volontà della persona incosciente solo ed esclusivamente per quanto riguarda un trattamento e in base a uno specifico mandato conferitogli nell'imminenza del fatto dalla persona stessa, in cui il rappresentante non ha il minimo potere discrezionale». Il padre di Eluana è il suo tutore, che però non ha il potere di sostituirsi alla figlia per una decisione il cui esito è la vita o la morte.